

Codice A1816B

D.D. 8 luglio 2020, n. 1766

DEMANIO IDRICO FLUVIALE - CNA896 - PERTINENZA - Concessione per occupazione ad uso agricolo di area demaniale del Torrente Maira nel comune di Cavallermaggiore (superficie mq 417 - pioppeto) Richiedente: Società Agricola ALASIA Calisto - 12030 Cavallermaggiore (CN)



ATTO DD 1766/A1816B/2020

DEL 08/07/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: DEMANIO IDRICO FLUVIALE – CNA896 – PERTINENZA – Concessione per occupazione ad uso agricolo di area demaniale del Torrente Maira nel comune di Cavallermaggiore (superficie mq 417 - pioppeto)
Richiedente: Società Agricola ALASIA Calisto – 12030 Cavallermaggiore (CN)

Vista la domanda di concessione demaniale presentata in data 17/04/2020 dall’Azienda Agricola ALASIA Calisto (prot. n. 19207/A1816B) per l’occupazione con uso agricolo della pertinenza del Torrente Maira identificata a catasto al Foglio 35 del Comune di Cavallermaggiore (sup. mq. 417 a pioppeto), così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa ;

Tenuto conto che l’istanza è stata presentata a seguito dell’accertamento del Comando Regione Carabinieri Forestale “Piemonte” – Stazione Carabinieri Forestale Saluzzo (R.A. n. 92/2019) e che a seguito della verifica in sopralluogo da parte di funzionari incaricati di questo Settore l’Azienda Agricola ha provveduto al pagamento degli indennizzi richiesti dal Settore medesimo con nota-diffida prot. n. 49228 del 29/10/2020;

Visto il parere idraulico favorevole rilasciato dall’AIPO – Ufficio Operativo di Moncalieri (Fasc. 505_2020A prot. n. 11626/2020_del 15/05/2020) con nota pervenuta in data 29/04/2020 ed assunta al prot. n. 20972 A1816B;

Effettuata la pubblicazione all’albo pretorio del Comune di Cavallermaggiore (CN) dal 29/04/2020 al 14/05/2020 (ns. prot. 24360/A1816B del 15/05/2020), ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del regolamento regionale n. 14/R/2004 e s.m.i.;

Effettuata la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ns, prot. N. 20971/A1816B del 29/04/2020 ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del regolamento regionale n. 14/R/2004 e s.m.i.;

Considerato che, a seguito delle pubblicazioni, non sono state presentate osservazioni e/o opposizioni né domande concorrenti;

Considerato che l'istruttoria è stata esperita favorevolmente;

Vista la bozza di disciplinare allegata alla presente determinazione;

Dato atto che il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio della concessione demaniale in questione è avvenuto nei termini di legge;

Dato atto che il presente provvedimento è sottoposto a visto di Direttore ai sensi della misura 6.2.1 del P.T.P.C. 2020/2022;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17/10/2016;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- T.U. approvato con R.D. n. 523/1904;
- D. lgs. n. 112/1998 artt. 86 e 89;
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998;
- D.G.R. n. 11-1409 del 11/05/2015;
- L.R. 44/2000 art. 59;
- L.R. n. 20/2002 e s.m.i.;
- L.R. 12/2004 e s.m.i.;
- D.P.G.R. n. 14/R/2004 e s.m.i.;
- L.R. 23/2008 art. 17;

determina

- di concedere, all'Azienda Agricola ALASIA Calisto, la concessione per l'occupazione con uso agricolo della pertinenza del Torrente Maira identificata a catasto al Foglio 35 del Comune di Cavallermaggiore (sup. mq. 417 a pioppeto), così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa e meglio descritta nella bozza di disciplinare citata in premessa e allegata alla presente determinazione;

- di accordare la concessione a titolo precario per **anni nove** e pertanto con **scadenza al 31/12/2028**;

- di stabilire che il canone annuo, fissato in Euro 58,00 (cinquantotto/00), soggetto a rivalutazione periodica secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali vigenti, dovrà essere versato di anno in anno a seguito di richiesta della Regione Piemonte;

- di richiedere il canone, la cauzione e la firma del disciplinare secondo quanto stabilito dall'art. 12

del D.P.G.R. n. 14/R2004 del 6/12/2004 e s.m.i.;

- di dare atto che l'importo di Euro 58,00 (cinquantotto/00), a titolo canone anno 2020 sarà introitato sul capitolo 30555 del bilancio 2020;

- di dare atto che l'importo di Euro 116,00 (centosedici/00) della cauzione infruttifera sarà accertato sul capitolo 64730/2020 e impegnato sul capitolo 442030/2020;

- di approvare la bozza del disciplinare di concessione allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Visto di controllo ai sensi del
P.T.P.C. 2020/2022 – misura 6.2.1

IL DIRETTORE

Salvatore Martino Femia

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)
Firmato digitalmente da Graziano Volpe

Allegato

REGIONE PIEMONTE

Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Tecnico Regionale - Cuneo

Bozza disciplinare di concessione per occupazione area demaniale – CNA896 -

Rep. n° del

Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione per l'occupazione dell'area demaniale del Torrente Maira identificata a catasto al F° 35 del comune di Cavallermaggiore (superficie complessiva mq 417 a pioppeto), ai sensi del D.P.G.R. n. 14/R/2004 e s.m.i..

Richiedente: Azienda Agricola Alasia Calisto, nato a(....) il e residente in via –(.....) – P. IVA, impresa individuale.

Art. 1- Oggetto del disciplinare.

Con il presente atto sono disciplinati gli obblighi e le condizioni cui è subordinata la concessione per l'occupazione dell'area demaniale del Torrente Maira identificata a catasto al F° 35 del comune di Cavallermaggiore (superficie complessiva mq 417 a pioppeto) come indicato negli elaborati grafici allegati a far parte integrante del presente disciplinare.

La concessione è accordata fatte salve le competenze di ogni altro ente o amministrazione.

Art. 2 – Prescrizioni per l'utilizzo dell'area

La Concessione per l'utilizzo del demanio idrico della pertinenza demaniale descritta nell'art.1 viene accordata nei limiti e con le prescrizioni del parere favorevole espresso dall'Autorità Idraulica competente (A.I.P.O – Ufficio Operativo di Moncalieri) con nota n. 11626 del 15/05/2020, allegato al presente disciplinare per farne parte integrante ed al quale il Concessionario dovrà obbligatoriamente uniformarsi.

Art. 3 – Durata della concessione.

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata a titolo precario per **anni nove** e pertanto con scadenza **al 31 dicembre 2028**. L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di modificare, revocare o sospendere anche parzialmente la concessione in qualunque momento, con semplice preavviso, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità, senza che il concessionario possa pretendere compenso per risarcimento di danni o altro. Al termine della concessione e nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del Regolamento regionale. E' facoltà del concessionario chiedere il rinnovo della concessione presentando domanda all'Amministrazione concedente almeno sei mesi prima della scadenza. Nel caso di occupazione oltre il termine stabilito dal presente atto, senza che sia stata presentata domanda di rinnovo, il concessionario, ferme restando le conseguenze relative all'occupazione senza titolo, corrisponderà per tutta la durata dell'occupazione l'indennizzo che sarà stabilito dall'Amministrazione regionale, la quale ha facoltà di procedere all'esecuzione forzata, nelle forme amministrative.

Art. 4 – Obblighi del concessionario

La concessione è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il concessionario è tenuto ad utilizzare l'area demaniale in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui e da non arrecare danni a terzi o alla stessa area demaniale. Il concessionario terrà l'Amministrazione concedente e i suoi funzionari sollevati e indenni da qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno ad essi derivante per effetto della concessione, durante l'uso della concessione medesima. E' fatto divieto al concessionario di subaffittare o cedere, anche parzialmente, la concessione, salvo i casi di subentro disposti ai sensi dell'articolo 19 del Regolamento regionale. E' fatto altresì divieto di costruire opere di qualsiasi genere, stabili o provvisorie, che non siano state autorizzate dall'Amministrazione concedente e di modificare, senza comunicazione ed autorizzazione, la destinazione d'uso dell'area. Il concessionario, qualora

alla scadenza della concessione non intenda chiederne il rinnovo, ha l'obbligo di rilasciare l'area occupata e provvedere a sua cura e spese al ripristino dello stato dei luoghi.

Art.5 - Canone.

Il concessionario corrisponderà alla Regione Piemonte di anno in anno il canone di concessione, soggetto a rivalutazione periodica nei termini previsti dalle norme regionali. Il canone è fissato nella misura di **Euro 58,00 (cinquantotto/00)**. Il mancato pagamento del canone nei termini richiesti, ferma restando la potestà dell'Amministrazione regionale di dichiarare la decadenza della concessione, comporta il pagamento degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e fino alla scadenza del trentesimo giorno. Per ritardi superiori a trenta giorni si applicano gli interessi di mora pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 3,5 punti percentuali, con decorrenza dal trentunesimo giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e sino alla data di avvenuto versamento.

Art. 6 – Deposito cauzionale.

A garanzia degli obblighi derivanti dal presente atto, il concessionario è tenuto alla prestazione di una cauzione pari a due annualità del canone, per un importo di **Euro 116,00 (centosedici/00)**. Il deposito cauzionale sarà svincolato su richiesta dell'interessato, ove nulla osti, al termine della concessione, mentre potrà essere trattenuto, in tutto o in parte, dall'Amministrazione regionale a soddisfazione di eventuali danni dipendenti dalla concessione stessa.

Art. . 7 - Spese per la concessione

Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.

Art. 8 - Norma di rinvio.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, la concessione è comunque subordinata alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni del Regolamento regionale.

Art. 9 - Elezione di domicilio e norme finali.

Per tutti gli effetti connessi al presente atto, il concessionario elegge domicilio nel comune di....., via
.....

Il presente atto vincola fin d'ora il concessionario a tutti gli effetti di legge e sarà definitivo per
l'Amministrazione regionale solo dopo l'esecutività a norma di legge.

Fatto, letto ed accettato, si sottoscrive.

Cuneo li, _____

Firma del concessionario

per l'Amministrazione concedente

Il Dirigente del Settore

Arch. Graziano Volpe